



COMUNE DI ONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizi Urbanistica – Edilizia

Privata

Demanio - Arredo Urbano



**PIANO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI
CARBURANTI NEL TERRITORIO
COMUNALE
ADEGUAMENTO
NORME TECNICHE ATTUATIVE
AGOSTO 2020**

S O M M A R I O

PREMESSE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del piano

Art. 2 – Oggetto

CAPO II° - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

NUOVI IMPIANTI

Art. 3 – Principi generali

Art. 4 – Localizzazione degli impianti

Art. 5 – Tutela dei beni Archeologici, Ambientali e Architettonici

Art. 6 – Requisiti

Art. 7 – Superfici nuovi impianti e indici di edificabilità

Art. 8 – Incompatibilità

Art. 9 – Distanza minima tra gli impianti

Art. 10 – Accessi

Art. 11 – Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici

Art. 12 – Rilascio delle concessioni per l'installazione di nuovi impianti

Art. 13 – Elaborati da allegare alla domanda di autocertificazione

Art. 14 – Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti

Art. 15 – Modifiche degli impianti

Art. 16 – Trasferimento della concessione

Art. 17 – Oneri concessori

Art. 18 – Contenuti dell'autorizzazione

Art. 19 – Collaudo e verifiche

Art. 20 – Impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato, e/o lacustri o marini

Art. 21 – Orario feriale

Art. 22 – Orario festivo

Art. 23 – Servizio notturno

Art. 24 – Ferie

Art. 25 – Apparecchiature self-service

Art. 26 – Deroghe

IMPIANTI ESISTENTI

Art. 27 – Rinnovo della concessione

Art. 28 – Impianti incompatibili con il territorio

Art. 29 – Impianti compatibili con il territorio

Art. 30 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

CAPO III° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali

PREMASSE

Il comune di Montalto di Castro è già dotato di Piano dei Carburanti approvato con D.C.C. n° 41 del 18/07/2008 successiva D.C.C. n° 44 del 24/06/2016 di adeguamento al piano.

Il piano vigente prevede, oltre alle norme tecniche di attuazione, n° 3 elaborati allegati intitolati: *“Piano generale per l'adeguamento della rete di distribuzione dei carburanti nel territorio comunale”*, Tav. 1 *“Planimetria Viaria e Vincoli”*; Tav. 2 *“Planimetria generale di progetto”*; Tav. 3 *“Specifica progetto Pescia Romana – Montalto di Castro – Montalto Marina”*.

In considerazione del fatto che tale progettualità individua la viabilità esistente sul territorio comunale dove è assente il nuovo tracciato autostradale in progetto per il completamento della dorsale Tirrenica A12 così come riportata sugli elaborati del P.R.G. approvato con D.G.R. n° 18 del 27/02/2018 e da delle limitazioni di carattere specifico e non generale.

Valutato che la Ratio legis individua i distributori dei carburanti con i relativi servizi, tra l'altro obbligatori, come servizi di primaria importanza sul territorio, fatto è che la loro localizzazione è un mero adeguamento urbanistico dando dei parametri di carattere generale che devono essere recepiti sui piani.

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del piano

Il presente Piano dei carburanti, elaborato in conformità del D.Lgs. N° 32/98 e ai successivi D.Lgs. n° 346/99, D.L. n° 383/99, nonché del Piano Guida Nazionale pubblicato con il

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31 ottobre 2001, e quanto disposto dalla L.R. n° 08/2001, recante “*Norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti*” come successivamente modificato ed integrato dalla L.R. n° 35/2003, regolamentato in aree vincolate dalla direttiva prot. 236896 del 16.11.2009 così come integrata e rettificata con direttiva prot. 0570978 del 15/11/2016 che disciplina gli interventi sul territorio comunale, anche in deroga al P.R.G., attinenti gli impianti di distribuzione carburanti, e nello specifico si propone:

- Di promuovere l’ammodernamento della rete per migliorare l’efficienza complessiva del sistema distributivo;
- Di migliorare il servizio di erogazione inteso come più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, anche in considerazione dello sviluppo viario e commerciale del territorio;
- Di favorire il decongestionamento d’impianti in zone ormai sature a favore di zone sprovviste o carenti;
- Di migliorare i servizi all’utenza,
- Di salvaguardare l’ambiente;
- La chiusura degli impianti incompatibili con il territorio, il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.

Art. 2 – Oggetto

Per la finalità di cui all’articolo 1, il presente Piano dei Carburanti disciplina:

- a) i criteri generali per l’esecuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi dei comuni di cui all’articolo 71, comma 1, lettera b), della L.R. n° 14/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) la verifica sull’idoneità tecnica degli impianti di distribuzione di carburanti, l’attività di vigilanza sull’osservanza della normativa vigente e le funzioni di indirizzo e coordinamento.

CAPO II° - CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

NUOVI IMPIANTI

Art. 3 – Principi generali

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia – D.Lgs. N° 32 dell'11/02/98 e successive modificazioni ed integrazioni, Piano Nazionale dei Carburanti e Piano Regionale dei Carburanti, dalle legislazione in nonché del presente Piano Comunale Carburanti.

Art. 4 – Localizzazione degli impianti

Ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti che si possono installare su qualsiasi area, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, l'allocazione costituisce mero adeguamento allo strumento urbanistico in tutte le zone e sottozone del P.R.G. non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, naturalistici e monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee "A" così come classificate nel D.M. n° 1444/68.

Qualora l'area localizzata insista su zone e/o sottozone di P.R.G. dove vi è presenza di vincoli "particolari", si effettuerà la procedura prevista nel successivo art. 5.

Sono favorite le aree ricadenti nelle zone dei centri commerciali o simili e grandi parcheggi.

Per eventuale individuazione e assegnazione di aree pubbliche sarà indetta apposita gara.

Art. 5 – Tutela dei Beni Archeologici, ambientali e architettonici.

Qualora la localizzazione degli impianti insista su zone e sottozone del P.R.G. sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali ovvero, comprese nelle zone territoriali omogenee "A", la variante allo strumento urbanistico, eventualmente necessaria, segue la procedura prevista

dall'art. 4, comma 1, della L.R. 02 luglio 1987, n° 36, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 bis della L.R. 06 luglio 1998, n° 24 ss.mm.ii. e con i dettami della direttiva prot. 236896 del 16.11.2009 così come integrata e rettificata con direttiva prot. 0570978 del 15/11/2016.

Resta ferma la possibilità di deroga alle norme di tutela e alle prescrizioni generali o particolari, contenute nel P.T.P.R. prevista dall'art. 27 ter della L.R. n° 24/1998 e successive modifiche e integrazioni, con la relativa interpretazione autentica di cui all'art. 13 della L.R. 18 settembre 2002, n° 32.

Nelle zone e sottozone, di cui comma 1, del presente articolo, la localizzazione è limitata ai soli impianti di distribuzione dei carburanti, con l'esclusione d'eventuali attività commerciali e di ristoro e/o complementari se non autorizzate degli enti proposti al vincolo.

Art. 6 – Requisiti

L'installazione e l'esercizio degli Impianti di Distribuzione Carburanti è soggetta ad autorizzazione in conformità alla normativa Statale ed a quella Regionale, gli impianti devono soddisfare le seguenti esigenze minime:

- locale gestore;
- servizi igienici anche per portatori di Handicap;
- parcheggi minimi per n° 10 posti macchina;
- pensilina a protezione delle inclemenze atmosferiche delle isole di distribuzione fino al locale gestore.

All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, quando non sono previsti locali per attività accessorie e complementari, deve essere sempre previsto un locale per il ricovero degli addetti dotato di servizi igienici "Chiosco" che non potrà superare una volumetria superiore a mc. 35,00.

Possono essere attrezzati inoltre appositi spazi per il rifornimento d'acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.

Nei casi d'installazione d'impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'Autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo d'inquinamento.

Tutti gli impianti devono essere dotati d'idonea segnaletica stradale, sia orizzontale sia verticale, come previsto dal N.C.d.S. (Nuovo Codice della Strada), detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo manovre di svolta a sinistra.

Si possono realizzare, in base alle cubature consentite i seguenti servizi:

- servizio bar e/o ristoro;
- lavaggio autovetture;
- locale per riparazione gomme ed automezzi;
- ponte sollevatore;
- fotocopiatrice, fax e telefono pubblico e qualsiasi altro servizio collegato con la specifica attività;
- attività commerciali o simili;
- servizi vari

Per le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti è sufficiente la preventiva comunicazione al comune.

La corretta esecuzione delle modifiche di cui al comma precedente è asseverata da una perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato, che è trasmessa al comune, ai vigili del fuoco, all'UTF competenti per territorio, nonché all'ente proprietario della strada ai fini dell'aggiornamento degli atti di propria competenza.

La comunicazione di cui al secondo comma non sostituisce eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art.7 – Superfici nuovi impianti e indici di edificabilità.

L'area minima occorrente, per l'istallazione di nuovi impianti stradali di distribuzione dei carburanti, deve avere le seguenti caratteristiche di superficie utile così individuabile:

- a) non inferiore a mq 1.000 né superiore a mq 10.000, per le strade comunali e quelle comunque ricadenti nel centro abitato;
- b) non inferiore a mq 2.000 né superiore a mq 15.000, per le strade provinciali e regionali fuori dal centro urbano;
- c) non inferiore a mq 2.000 né superiore a mq 20.000, per le strade statali.

L'indice di edificabilità, per le aree ricadenti su strade comunali o comunque strade ricadenti nel centro urbano, così come individuate al comma precedente sotto la lettera a) è di 0,40 mc/mq, per le aree ricadenti su strade provinciali e regionali, così come individuate al comma precedente sotto la lettera b) l'indice è pari a 0,30 mc/mq, per le aree ricadenti su strade statali, così come individuate al comma precedente sotto la lettera c) l'indice è pari a 0,40 mc/mq.

Negli impianti aventi locali con destinazione d'uso alla vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore complessivamente a mq 250,00 per singolo edificio.

Negli impianti di nuova realizzazione, ove è prevista la realizzazione dei locali destinati al commercio e/o alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere previsti idonei parcheggi per una superficie minima pari a mq 1,00 di parcheggio ogni mq di superficie di vendita e comunque non inferiore a mq. 100.

Le colonnine, i serbatoi, le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto le pensiline e l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, salva diversa statuizione degli enti proprietari della strada.

I manufatti e gli edifici da destinare a servizio degli impianti per attività accessorie, commerciali e complementari, ad eccezione della pensilina poiché il volume tecnico non è computabile, devono avere un'altezza utile netta non superiore a mt. 4,00.

Tutti i manufatti e gli edifici costituenti l'impianto devono avere un distacco minimo dagli edifici esistenti nelle aree confinanti di mt. 10,00 (dieci).

Art. 8 – Incompatibilità.

Nei centri abitati, come definiti dal codice della strada, non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti:

- a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
- b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il

Comune accerti che arrechino intralcio al traffico;

- c) quando l'accesso di entrata o di uscita dall'area dell'impianto non rispetta una distanza di ml 12,00 dalle tangenti delle intersezioni così come precisato dal codice della strada.

- d) nella zona territoriale omogenea "A" così come definite dall'articolo 2 del D.M. 02/04/1968 n° 1444

Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti:

- a) ricadenti in prossimità di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a "Y") e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche o quando la distanza di entrata o di uscita dall'impianto non rispetta una distanza minima di mt. 95 dalla tangente delle biforcazioni o intersezioni ovvero dalla tangente della curva con raggio minore o uguale a 300 mt. e nel rispetto del D.M. 6792 del 05/11/2001;

- b) quando trattandosi di strada a quattro o più corsie con spartitraffico centrale invalicabile e manchino delle piste di accelerazione e decelerazione come prescritto dall'Ente

proprietario della strada, e dalla distanza di rispetto di mt. 150 dalle intersezioni e dalle tangenti di curva con raggio minore o uguale a 300 mt.;

c) quando, pur rispettando la distanza minima di 95 mt. ovvero di 150 mt. di cui sopra, sussistono però impedimenti assoluti di visibilità per presenza di costruzioni antropomorfe o situazioni naturali dei luoghi per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini della sicurezza;

d) ricadenti all'interno di curve di raggio minore o uguale a 100 mt.;

e) privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale.

Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli impianti già esistenti, salvo che il proprietario non presenti idoneo progetto di adeguamento entro novanta giorni dall'approvazione del presente Piano dei Carburanti.

Art. 9 – Distanza minima tra impianti

Ai nuovi impianti di distribuzione carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo:

1. per il nuovo impianto se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l'impianto dotato di GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito del Comune:

a) nel centro storico è vietata l'installazione di qualsiasi nuovo impianto;

b) nei centri abitati la distanza minima è di trecento metri (mt 300) nel percorso stradale più breve e di seicento metri (mt 600) nella stessa direzione di marcia;

c) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima è di un chilometro e mezzo (km 1.50) nel percorso stradale più breve;

d) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali, nella stessa di rettrice di marcia o mano contraria, la distanza minima è di tre chilometri (km 3,00) nel percorso stradale più breve;

- e) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia a mano contraria, la distanza minima è di cinque chilometri (km 5,00) nel percorso stradale più breve;
2. per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l'impianto da potenziare con metano, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione:
 - a) la distanza minima di otto chilometri (km 8,00) nel percorso stradale più breve;
3. per il nuovo impianto, se dotato di GPL, nonché per l'impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione:
 - a) nel centro storico è vietata l'installazione di qualsiasi nuovo impianto;
 - b) nel centro abitato la distanza minima di tre chilometri (km 3,00) nel percorso stradale più breve;
 - c) fuori dai centri abitati la distanza minima di otto chilometri (km 8,00) nel percorso stradale più breve.

Per la verifica delle distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano le seguenti modalità:

- a) per l'individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, articolo 3, comma 8, e dal D.P.R. n° 495/92, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;
- c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all'impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;

- d) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso sulla strada pubbliche, nel caso di più accessi, ciascuno di essi devono rispettare le distanze minime di cui ai commi 1, 2 e 3.
- e) se l'impianto nuovo è ubicato su strada statale o di competenza regionale il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l'impianto stesso ubicato sulla medesima strada.

Art. 10 – Accessi.

Gli accessi ed i lavori che interessano le strade regionali e provinciali dovranno essere sempre autorizzati dagli stessi enti proprietari.

Sulle strade si stabilisce quanto segue:

a) sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili;

b) per quanto riguarda l'istallazione d'impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo C, F, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3,00 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10,00 (dieci);

c) la lunghezza delle corsie è stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato;

d) il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale si prescrive una larghezza non inferiore a mt. 0,50 (zero virgola cinquanta) e non eccedente mt. 1,50 (uno virgola cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20,00 (venti) e cm. 30,00 (trenta).

Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio del Permesso di Costruzione e/o autorizzazione;

e) sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 (zero virgola settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, secondo la condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società e il prezzo;

f) in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.);

g) nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appostiti inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede;

h) deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quant'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura;

i) le opere di canalizzazione a servizio della strada, dalle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come

beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune;

J) la continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici Comunali preposti;

k) è vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al presente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa;

l) le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal N.C.d.S.;

m) in ogni situazione, secondo le caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione d'inviti o smussi;

n) sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

Art. 11 – Impianti di energia o di carburanti alternativi ed ecologici

Per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di energie o di carburanti alternativi ed ecologici a basso indice d'inquinamento, del tipo olio di colza o altri, o per il potenziamento d'impianti esistenti con tali prodotti, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.

Art. 12 – Rilascio delle concessioni per l'installazione di nuovi impianti

Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti di carburanti sono presentate al dipartimento regionale competente in materia corredato di:

a) assenso alla installazione dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per la strade ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulta che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché dalla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. n° 27/10/1971 n° 1269 e successive modifiche e integrazioni ed alla L. 19/03/1990 n° 55 e successive modifiche e integrazioni;

c) perizia giurata, redatta da un tecnico competente ed abilitato iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

Alle domande devono essere inoltre uniti i seguenti documenti:

a) elaborati grafici con la disposizione planimetrica dell'impianto;

b) atto da cui risulti il titolo e/o la disponibilità del terreno su cui verrà installato l'impianto;

c) relazione tecnica sull'impianto.

Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti, costituisce criterio di priorità la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e/o ricettive.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

Art. 13 – Elaborati da allegare alla domanda di autocertificazione.

Unitamente alla domanda di autorizzazione, da inoltrare presso lo Sportello Unico per le Imprese, il richiedente trasmette allo Sportello un'analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto nel competente albo professionale, attestante il rispetto

delle prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 2 e art. 2 comma 1 del D.Lgs. n° 32/98 come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 08.09.1999 n° 346 e con riferimento anche alla L. 28.12.1999 n° 496 con allegati gli elaborati di cui appresso.

Il richiedente presenta al Comune la domanda, in carta legale, di autorizzazione all'installazione del nuovo impianto, trasferimento d'impianti, modifica o potenziamento d'impianti esistenti, con allegata un'analitica autocertificazione corredata dalla documentazione, di cui ai successivi commi, e di una perizia giurata da un ingegnere o altro tecnico competente, nei limiti delle competenze di legge, sul pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali, della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale nonché sulla tutela dei beni storici, artistici e ambientali.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione sulla sicurezza sanitaria, effettuata dalla competente ASL su richiesta dell'interessato, nonché copia delle attestazioni versamento oneri concessori e diritti di segreteria.

I competenti uffici del Comune verificano la conformità dell'iniziativa alle norme e ai regolamenti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta; entro lo stesso termine deve avvenire il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando quanto previsto al successivo quarto comma.

Unitamente e contestualmente all'autorizzazione urbanistico - edilizia viene rilasciata quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Trascorso il termine previsti senza che il Comune comunichi il proprio diniego ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della documentazione, la domanda s'intende accolta (silenzio-assenso).

Per motivi di pubblico interesse o nel caso sussistano possibilità d'intralcio alla libera e sicura circolazione stradale, il Comune può annullare l'assenso legittimamente formatosi, dando un termine all'interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzioni incendi; pertanto il Comune prima del rilascio deve essere formalmente a conoscenza

del parere di conformità del competente comando dei Vigili del Fuoco, a cura dell'attore della domanda di autorizzazione.

La mancanza di tale documento o della comunicazione ufficiale dei suoi contenuti anche a mezzo sistemi telematici e/o magnetici, costituisce incompletezza della domanda e non consente di rilasciare l'autorizzazione, ovvero il formarsi del silenzio-assenso.

Trascorsi novanta giorni dal corretto ricevimento di tutti gli atti documenti prescritti, la domanda si considera accolta se non comunicato al richiedente il diniego. Il Sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dall'ufficio stesso.

L'accoglimento delle domande avverrà in relazione alla priorità di presentazione delle domande stesse salvo i casi di inammissibilità e improponibilità.

La domanda di cui al presente articolo deve contenere:

- a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale, la data e il numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs n° 114/1998, del richiedente; il tutto anche in forma di autocertificazione analitica redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n° 445/2000;
- b) la località, l'indirizzo, le coordinate catastali complete, il titolo (copia dell'atto) posseduto in relazione bene immobile, ove viene richiesta l'installazione o il trasferimento dell'impianto;
- c) la descrizione completa del nuovo impianto o di quello modificato o di quello potenziato con riferimento ai carburanti erogati, il numero e il tipo degli erogatori, il numero e la capacità dei singoli serbatoi, gli eventuali servizi complementari e accessori;
- d) la documentazione tecnica completa dalla quale risulti la disposizione dell'impianto planimetricamente e altimetricamente;

- e) l'eventuale nulla osta al trasferimento del Comune di provenienza, attestante le caratteristiche dell'impianto con indicata la destinazione finale, in caso di domanda di trasferimento;
- f) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, dalla quale risulti la conformità della domanda alle norme vigenti in tema di carburanti, urbanistica, fisco, ambiente, sicurezza della circolazione stradale, della tutela dei beni storici, ai requisiti e caratteristiche delle aree come definite e individuate dalla presente normativa.

2 La documentazione tecnica della domanda è costituita da:

- a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatta progressiva chilometrica del progetto presentato e la descrizione completa delle opere che s'intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro elemento sugli impianti tecnologici;
- b) relazione idrogeologica in cui sono evidenziate, e affrontate le problematiche evidenziate dall'indagine idrogeologica di supporto al P.R.G. vigente, particolare riguardo dovrà essere posto alla fattibilità geotecnica, al rischio idraulico, al superamento delle condizioni di rischio;
- c) estratto autentico di mappa e del tipo di frazionamento rilasciato dal competente Ufficio del Territorio (UTE) in data non anteriore a 6 mesi, con allegata dichiarazione autentica della non modificazione dello stato di fatto catastale fino al momento della domanda;
- d) estratto di P.R.G. vigente, con l'individuazione dell'area e con riportato, in colore, l'evidenziazione del rispetto dei requisiti e caratteristiche dell'area scelta in relazione alla zona omogenea e alle distanze definite dalla normativa;
- e) Estratto P.T.P. e P.T.P.R.;
- f) planimetrie e profili altimetrici in scala adeguata, comunque non inferiori a 1/1000, riproducenti una zona sufficientemente estesa all'area d'intervento tale da permettere una corretta valutazione dell'inserimento;

- g) planimetrie e altimetrie di rilievo in scala 1/100 rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto deputato a ricevere l'impianto, completa delle quote orizzontali e verticali riferite ai capisaldi esterni ed interni all'area dell'impianto progettato, compresi i fabbricati limitrofi nel raggio di 50 metri, gli accessori, i manufatti comunque esistenti, i loro distacchi e le loro altezze; con gli allineamenti stradali quotati, la larghezza delle strade su cui l'area prospetta, le recinzioni, le servitù palesi e nascoste, i vincoli e gli ostacoli di qualsiasi genere;
- h) planimetria quotata in scala 1/100, di dettaglio della generale sistemazione dell'area, con gli accessi, i parcheggi, gli spazi di manovra, il verde, le recinzioni, i manufatti principali, gli accessori, i locali destinati alle attività complementari ed accessorie, la rete di smaltimento delle acque meteoriche e di quelle usate, le superfici impermeabili e permeabili; le aree per lo scarico e la raccolta dei reflui, la posizione dei serbatoi e la loro profondità, la segnaletica orizzontale;
- i) Particolari delle sezioni ambientali in scala adeguata ove collocare la segnaletica verticale e indicazione esatta della stessa (dimensioni, caratteristiche cromatiche forma, ecc.);
- j) Piante, prospetti, sezioni, in scala non inferiore a 1/100, particolari non inferiori a 1/50, di ogni manufatto da costruirsi, con statistica dei parametri dimensionali e parametrici utilizzati e rispettati;
- k) Relazione ai sensi dell'art. 28 della legge n° 10/91;
- l) Attestazione dell'avvenuto deposito al Genio Civile relativamente alle opere strutturali, ai sensi delle leggi vigenti;
- m) Nulla osta dei Vigili del Fuoco;
- n) Ogni altro documento tecnico ritenuto necessario e previsto dalla normativa nazionale e locale vigente.
- o) Documentazione fotografica.

Il progetto dovrà comprendere:

- a) pianta 1/100;
- b) n° 2 sezioni significative 1/100 (trasversale/longitudinale);
- c) organizzazione della mobilità interna;
- d) dichiarazione del rispetto del D.Lgs. n° 626/94 e s.m.i.;
- e) i pareri dei Vigili del Fuoco, dell'UTF, dell'Ente di giurisdizione della strada, della ASL, nonché, in caso di presenza di vincoli, il nullaosta o l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela dei vincoli stessi richiesti dall'interessato.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione petrolifera avverrà anche quello del Permesso a Costruire, che è subordinato alla presentazione dei pareri preventivi e Nulla Osta previsti dagli Enti interessati all'esercizio dell'attività.

Dovranno in ogni caso essere rispettate leggi e regolamenti in materia nonché le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni contenute nella legge Regione Lazio n° 08 del 02.04.2001 e s.m.i.

Art. 14 – Rilascio dell'autorizzazione per il potenziamento degli impianti.

L'autorizzazione al potenziamento degli impianti di carburante con prodotti non precedentemente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla presentazione da parte del richiedente, della documentazione di cui all'articolo 12 comma 1, lettera c), e comma 2, lettera a) e c).

Entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui ai comma precedente, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rilascio della concessione inviandone copia al richiedente.

Art. 15 – Modifiche degli impianti.

Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 12 le seguenti modifiche degli impianti di carburante:

- a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- c) cambio di destinazione delle colonnine per prodotti già autorizzati;
- d) installazione di apparecchi accettori di carte di credito;
- e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici per prodotti già autorizzati;
- f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante per prodotti già autorizzati;
- g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti al altri prodotti già autorizzati;

Le modifiche di cui al comma precedente sono preventivamente comunicate al dipartimento regionale competente in materia, ai vigili del fuoco e all'ufficio tecnico di finanza (UTF) competenti per territorio, all'ENAS o alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione prevista per legge.

Le modifiche di cui al presente articolo sono menzionate nel successivo provvedimento di rinnovo diciottennale della concessione.

Art. 16 – Trasferimento della concessione.

La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della concessione degli impianti di carburante è presentata al dipartimento regionale competente in materia e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente sia dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.

La domanda deve essere corredata di:

- a) dichiarazione di assenso da parte dell'Ente nazionale per le strade ENAS o della società titolare della concessione autostradale;
- b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulta che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché dalla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 27/10/1971 n° 1269 e successive modifiche ed alla L. 19/03/1990 n° 55 e successive modifiche;
- c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante, di cui alla L. n° 55/1990 e successive modifiche;
- d) parere dell'UTF.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2, il dipartimento regionale competente in materia provvede ad autorizzare il trasferimento della concessione.

Art. 17 Oneri accessori

Il rilascio dell'autorizzazione comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti per la categoria d'intervento nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale al dettaglio; l'area nel suo complesso è da ritenersi pertinenza.

Il costo di costruzione dei manufatti è stabilito con perizia asseverata da tecnico abilitato, con riferimento al Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio più recente e, per i prezzi non rilevabili da questa, da prezzario ufficiale vigente al momento della presentazione della domanda.

Il mancato versamento degli oneri costituisce mancanza formale agli adempimenti previsti dal procedimento.

Art. 18 Contenuti dell'autorizzazione

L'Autorizzazione rilasciata dal titolare deve contenere:

- a) il richiamo alle leggi, norme, regolamenti e disposizioni di riferimento, sia di natura urbanistica che commerciale;
- b) l'indicazione dei prodotti, il numero e tipo dei distributori di carburante, le capacità e caratteristiche dei serbatoi;
- c) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del prescritto collaudo;
- d) il termine, comunque inferiore a 180 giorni dalla fine dei lavori, entro cui dovrà essere aperto l'impianto o utilizzate le parti modificate e/o potenziate;
- e) l'obbligo del titolare dell'Autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;

L'autorizzazione può essere ritirata dal Titolare dell'impianto o da persona munita di delega autenticata.

Art. 19 Collaudo e verifiche

L'installazione, il trasferimento e il potenziamento degli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere sempre sottoposti a collaudo.

Il collaudo è eseguito dalla Commissione di Collaudo del Comune, istituita ai sensi dell'art. 22 della L. 02 aprile 2001, n° 08.

La Commissione di Collaudo Comunale sarà composta nei modi che saranno di volta in volta indicati nei provvedimenti di autorizzazione. Fanno sempre parte di detta commissione il Responsabile Settore IV° o da un suo delegato e il Rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco;

Il collaudo è effettuato a spese del titolare e durante l'attività dell'impianto deve essere ripetuto almeno ogni dieci anni.

Il responsabile dell'impianto provvede, secondo le indicazioni del fabbricante e comunque almeno ogni anno. Alla verifica della funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite, provvedendo, se del caso, alla nuova taratura o alla sostituzione degli strumenti di misura.

Il gestore dell'impianto tiene un registro aggiornato per ogni serbatoio contenente:

- L'anno d'installazione.
- Le prove di tenuta.
- I controlli periodici di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.
- Le eventuali modifiche apportate.
- Le eventuali anomalie o incidenti occorsi.

Art. 20 – Impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato e/o lacustri o marini

Per il rilascio dell'autorizzazione e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, si fa riferimento all'art. 21 della legge regionale 2 aprile 2001, n° 08 e successive modificazione e integrazioni e alle ulteriori seguenti norme:

a) i serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoi esistenti.

b) nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio degli impianti lacuali e/o marini di distribuzione di carburanti è rilasciata dal comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli altri impianti.

Art. 21 – Orario feriale.

Per l'espletamento del servizio di vendita dei carburanti negli impianti assistiti da personale orario minimo settimanale di apertura diurna, è di cinquantadue ore.

Nel rispetto della previsione di cui al comma 1, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio regionale nei giorni feriali, salvo possibili turnazioni: durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta; durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il primo ottobre.

Art. 22 – Orario festivo.

I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale devono assicurare, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali l'apertura del venticinque per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la percentuale suddetta può essere elevata al trentatré per cento o al cinquanta per cento.

Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la loro attività nelle giornate di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

I Comuni ove siano funzionanti almeno due impianti assicurano turni di apertura il sabato pomeriggio o in altro giorno della settimana, nella percentuale del cinquanta per cento degli impianti medesimi.

Per gli impianti che effettuano turni di cui al comma 3, non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.

L'effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori interessati, nonché all'esigenza di assicurare, in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie lungo le principali direttrici viarie.

Art. 23 – Servizio notturno.

Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale deve iniziare alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e deve terminare in concomitanza con l'apertura antimeridiana.

Al servizio notturno deve essere autorizzato un numero di impianti non superiore al quattro per cento a livello provinciale, a condizione che gli impianti siano dotati di servizi per l'assistenza all'automobile ed all'automobilista, nonché di un adeguato parcheggio.

Qualora siano presentate più richieste per impianti con uguali caratteristiche, il Comune rilascia le autorizzazioni disponendo turni di rotazione periodica.

Art. 24 – Ferie.

La chiusura degli impianti di distribuzione carburanti deve essere autorizzata dai comuni, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, sulla base delle domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, emanano un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Art. 25 – Apparecchiature self-service.

Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati “self-service pre-pagamento”, devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.

Gli impianti dotati di apparecchiatura self-service post-pagamento, devono osservare gli stessi orari previsti per gli impianti con assistenza di personale.

Art. 26 – Deroghe.

Il Comune su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, può consentire deroghe, sia sull'orario di servizio sia ai turni previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti:

- a) qualora nell'ambito del territorio comunale sia presente un solo impianto e venga riconosciuta la necessità di far fronte ad esigenze locali;
- b) se l'impianto è situato in località di particolare interesse turistico al fine di permettere il rifornimento nei periodi di maggiore afflusso, per un massimo di quattro mesi all'anno solare;
- c) in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.

Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni, anche se allocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

IMPIANTI ESISTENTI

Art. 27 – Rinnovo della concessione.

La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti è presentata al dipartimento regionale competente in materia almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.

La domanda deve essere corredata di:

a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'Ente nazionale per le strade ENAS o della società titolare della concessione autostradale;

b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulta che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché dalla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 27/10/1971 n° 1269 e successive modifiche ed alla L. 19/03/1990 n° 55 e successive modifiche e integrazioni;

c) perizia giurata, redatta da un tecnico competente ed abilitato iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi.

Il rinnovo è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati.

Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione come prevista per legge.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2 e del verbale di collaudo, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rinnovo della concessione.

Art. 28 – Impianti incompatibili con il territorio.

Le incompatibilità, previste per la realizzazione dei nuovi impianti, costituiscono presupposto per la declaratoria d'irregolarità degli Impianti stessi, tranne che per le superfici minime.

In conformità a quanto consentito dal codice della strada, limitatamente agli impianti ricadenti in centro abitato su strade comunali, la prescritta distanza di rispetto ai m 12,00 fra accesso dell'impianto ed intersezione, potrà essere ridotta a m 6,00 tale deroga, va deliberata dalla Giunta Comunale e giustificata da particolari condizioni di traffico e di assetto viario. Per la viabilità extraurbana, le irregolarità sono declamate dagli enti proprietari delle strade, i quali Enti potranno derogare, se consentito dal codice della strada.

Gli impianti dichiarati irregolari, non suscettibili di regolarizzazione, ovvero di deroga, saranno soggetti ad azione revocatoria. Gli interessati potranno comunque proporre azioni di riposizionamento in altre aree idonee e, in queste eccezioni, le loro domande saranno considerate prioritarie rispetto ad altre domande di nuovi impianti, sempreché le istruttorie di quest'ultime non abbiano superato la fase formale e sostanziale dell'istruttoria stessa. Parallelamente, se l'area di riposizionamento ricade in centro abitato, la superficie utile per la ricollocazione dell'impianto è ridotta a 600 mq con un indice edificabile di 0,30 mc/mq con altezza fuori terra di m 4,00 rispettando comunque le seguenti esigenze minime:

- a) servizi igienici anche per portatori di handicap;
- b) servizio ristoro;
- c) fotocopiatrice, fax e telefono pubblico;
- d) pensilina a protezione dalle inclemenze atmosferiche delle isole di distribuzione fino al locale gestore.

Art. 29 – Impianti compatibili con il territorio.

Gli impianti esistenti regolari, ubicati nella viabilità comunale in centro abitato, potranno ambire alla densità edificatoria in conformità alla fattispecie degli impianti irregolari di riposizionamento di cui all'articolo 28.

Art. 30 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

Costituiscono causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:

- a) l'incompatibilità, ai sensi dell'articolo 6, dell'impianto installato lungo la viabilità ordinaria;
- b) la mancata attivazione dell'impianto entro il termine previsto dal provvedimento di Permesso a Costruire, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per giustificati motivi a causa di forza maggiore;
- c) la sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto;
- d) l'esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo;
- e) l'esercizio dell'impianto in violazione della prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, tutela ambientale e di prevenzione incendi;
- f) l'esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

La decadenza ai sensi del comma 1. è dichiarata dall'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

CAPO III° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Disposizioni finali transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano dei Carburanti, si rimanda a quanto stabilito dal D.Lgs. n° 32/98 e ai successivi D.Lgs. n° 346/99, D.Lgs. n° 383/99, L.R. n° 08/01 così come modificata dalla Legge Regione Lazio n° 35 del 03.11.2003, direttiva prot. 236896 del 16.11.2009 così come integrata e rettificata con direttiva prot. 0570978 del 15/11/2016, nonché del Piano Guida Nazionale pubblicato con il Decreto del Ministero delle Attività produttive del 31 ottobre 2001.